



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

Provincia di Caserta

PROCEDURA APERTA TELEMATICA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DI N. 2 ASILI NIDO COMUNALI PLESSI VIA AQUARO (N. 75 POSTI) E VIA SERAIO (N. 30 POSTI)

Riferimento	Valore
CUP	<i>J91I26000230001</i>
CPV principale	85312110-3 – Servizi di asili nido
Base d'asta	€ 1.095.000,00 soggetti a ribasso; valore complessivo € 1.100.000,00 (IVA esclusa – intera durata e ricettività complessiva)
Oneri sicurezza da interferenze/DUVRI non ribassabili	€ 5.000,00
Costo manodopera stimato (art. 41 c.13)	€ 793.578,58 (stima ex art. 41 c.13, soggetta a verifica)
Criterio aggiudicazione	OEPV – 90 pt tecnici / 10 pt economici
Durata	11 mesi educativi

INDICE

Art. 1 – Sistema telematico di negoziazione – Dotazioni tecniche	3
Art. 2 – Documentazione di gara – Chiarimenti – Comunicazioni.....	4
Art. 3 – Oggetto, importo, durata e quadro economico	5
Art. 4 – Soggetti ammessi alla procedura	6

Art. 5 – Requisiti di ordine generale.....	7
Art. 6 – Requisiti speciali	8
Art. 7 – Raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE e reti di impresa.....	9
Art. 8 – Avvalimento	9
Art. 9 – Subappalto	10
Art. 10 – Clausola occupazionale e condizioni di esecuzione.....	10
Art. 11 – Garanzia provvisoria	11
Art. 12 – Sopralluogo obbligatorio	11
Art. 13 – Contributo ANAC	12
Art. 14 – Modalità di presentazione dell'offerta e regole del Sistema.....	12
Art. 15 – Soccorso istruttorio.....	13
Art. 16 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	14
Art. 17 – Offerta tecnica (Busta B).....	15
Art. 18 – Offerta economica (Busta C)	16
Art. 19 – Criterio di aggiudicazione	17
Art. 20 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	17
Art. 21 – Metodi di attribuzione dei punteggi	18
Art. 22 – Metodo di attribuzione del punteggio economico.....	19
Art. 23 – Commissione giudicatrice	19
Art. 24 – Svolgimento delle operazioni di gara.....	20
Art. 25 – Verifica di anomalia delle offerte	21
Art. 26 – Aggiudicazione e stipula del contratto	21
Art. 27 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
Art. 28 – Codice di comportamento	22
Art. 29 – Accesso agli atti.....	22
Art. 30 – Definizione delle controversie	22
Art. 31 – Trattamento dei dati personali	23
Art. 32 – Disposizioni finali.....	23

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

1. Il presente bando e disciplinare di gara, redatto ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo, in vigore dal 31 dicembre 2024), disciplina la procedura aperta in modalità telematica indetta dal Comune di San Cipriano d'Aversa per l'affidamento della gestione integrale del servizio degli asili nido comunali (plesso di Via Aquaro, n. 75 posti, e plesso di Via Serao, n. 30 posti).
2. La procedura è svolta attraverso il Sistema di Acquisto Pubblico (ASP) gestito da Consip S.p.A. in qualità di soggetto gestore della piattaforma telematica di negoziazione, di cui agli articoli seguenti.
3. Il disciplinare, unitamente al Bando e al Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), allo schema di contratto e agli allegati, costituisce la lex specialis della procedura. In caso di contrasto, il presente disciplinare prevale per le regole procedurali di gara; il CSA prevale per le prescrizioni tecnico-esecutive del servizio.
4. I riferimenti normativi sono aggiornati al D.Lgs. n. 209/2024. Ogni rinvio al 'Codice' si intende riferito al D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni.

Art. 1 – SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE – DOTAZIONI TECNICHE – IDENTIFICAZIONE

1.1 Sistema telematico di negoziazione

1. La procedura è gestita mediante il Sistema di acquisto pubblico (di seguito "ASP" o "Sistema"), accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>, piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del Codice, gestita da Consip S.p.A.
2. Tutte le operazioni di gara — presentazione delle offerte, comunicazioni tra stazione appaltante e concorrenti, soccorso istruttorio, aggiudicazione — si svolgono esclusivamente tramite il Sistema, nel rispetto della normativa vigente in materia di firma digitale, posta elettronica certificata e sicurezza informatica.
3. Per la partecipazione alla procedura è necessario che il concorrente sia registrato sul portale Acquisti in Rete P.A. (www.acquistinretepa.it). La registrazione è gratuita e non costituisce requisito di partecipazione ma presupposto tecnico-operativo per l'accesso al Sistema.

1.2 Dotazioni tecniche

1. Per partecipare alla procedura il concorrente deve disporre di:
 - connessione internet e browser aggiornato compatibile con il Sistema;
 - firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), valida alla data di sottoscrizione dei documenti;
 - casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Sistema;
 - strumenti idonei alla produzione e alla trasmissione di documenti in formato .pdf, .p7m o nei formati ammessi dal Sistema.
2. Il concorrente è responsabile della piena funzionalità delle proprie dotazioni tecniche. La Stazione Appaltante e Consip S.p.A. non sono responsabili per malfunzionamenti imputabili a dotazioni o infrastrutture del concorrente.

1.3 Identificazione e autenticazione

1. L'accesso al Sistema avviene mediante autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o eIDAS (identità digitale europea), secondo le modalità indicate sul portale.
2. La registrazione e l'utilizzo del Sistema implicano l'accettazione integrale dei termini e delle condizioni d'uso della piattaforma, disponibili all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

1.4 Gestore del sistema

1. Consip S.p.A. gestisce il Sistema e ne garantisce il funzionamento tecnico. Consip S.p.A. non è parte della procedura di gara e non assume responsabilità per le scelte discrezionali della Stazione Appaltante in merito all'aggiudicazione.
2. Per assistenza tecnica relativa al funzionamento del Sistema è disponibile il servizio di supporto Consip, raggiungibile tramite il portale [acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) o al numero verde indicato nella sezione 'Assistenza'.

Art. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

1. La documentazione di gara è resa disponibile esclusivamente tramite il Sistema e comprende:
 - il bando;
 - Il presente disciplinare di gara;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
 - lo schema di contratto;
 - il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), con quantificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato XML, disponibile a Sistema;
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni unificate (All. 1);
 - Allegato 2 – Modello per raggruppamenti temporanei e avvalimento (All. 2, se applicabile).
2. Il concorrente è tenuto a prendere visione di tutta la documentazione di gara prima della presentazione dell'offerta. La partecipazione alla procedura implica l'integrale accettazione delle condizioni ivi contenute.
3. La documentazione di gara è pubblicata, ai sensi dell'art. 84 del Codice, trattandosi di appalto di servizi sociali di importo superiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. d), del Codice, mediante bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e sul profilo del committente della Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 84 e 127 del Codice.

2.2 Chiarimenti

1. I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara esclusivamente tramite apposita funzione disponibile a Sistema, entro il termine perentorio indicato all'art. 14.6 (ore 12:00 del giorno 5 novembre 2026). Le risposte sono pubblicate a Sistema almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 92 del Codice; le richieste pervenute oltre il termine non sono riscontrate.

2. Le risposte ai chiarimenti sono pubblicate a Sistema e sono vincolanti per tutti i concorrenti. I chiarimenti non modificano la *lex specialis*; eventuali rettifiche sono adottate mediante atti formali della Stazione Appaltante.
3. Non sono ammesse richieste di chiarimenti via PEC, telefono, sportello fisico o qualsiasi altro canale diverso dal Sistema.

2.3 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura sono effettuate dalla Stazione Appaltante tramite il Sistema, ai recapiti indicati dal concorrente in fase di registrazione.
2. Le comunicazioni si intendono ricevute nel momento in cui sono rese disponibili a Sistema. Il concorrente è responsabile della costante verifica del proprio account e delle comunicazioni ricevute.
3. Sono fatte salve le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 90 del Codice, che sono effettuate anche mediante PEC all'indirizzo indicato dal concorrente.
4. Il concorrente elegge domicilio digitale presso l'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 29 del Codice. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutte le imprese ausiliarie.

Art. 3 – OGGETTO, IMPORTO, DURATA E QUADRO ECONOMICO

3.1 Oggetto

1. La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della gestione integrale del servizio degli asili nido comunali del Comune di San Cipriano d'Aversa, presso i plessi di nuova costruzione:
 - Plesso di Via Aquaro – San Cipriano d'Aversa (CE) – n. 75 posti bambino (ricettività programmata, nei limiti della capienza autorizzata ai sensi dell'art. 8 del CSA);
 - Plesso di Via Serao – San Cipriano d'Aversa (CE) – n. 30 posti bambino (ricettività programmata, nei limiti della capienza autorizzata ai sensi dell'art. 8 del CSA).
2. Il servizio comprende, in via non esaustiva: accoglienza e cura dei bambini da 0 a 36 mesi, attività educative e ludiche, refezione (centro cottura esterno, trasporto pasti in contenitori isotermitici, controllo temperature, scaldavivande/scodellamento, porzionamento e somministrazione assistita, gestione diete speciali per allergie e intolleranze alimentari, rispetto HACCP e CAM D.M. 10/3/2020), pulizie dei locali, lavanderia, fornitura pannolini/salviette/creme per la cura dei bambini, coordinamento pedagogico, gestione del personale educativo e ausiliario, manutenzione ordinaria degli spazi e delle dotazioni, utilizzo di apposito software gestionale, nel rispetto integrale del CSA.
3. La gestione integrale comprende tutte le attività di presidio dei bambini e le funzioni ausiliarie (pulizie, lavanderia, refezione). Il subappalto delle attività di pulizia è distinto e separato rispetto alle attività di presidio dei bambini, come specificato all'art. 9 del presente disciplinare.
4. CUI: S81001670611202600001 – CUP: **J91I26000230001**

5. CPV principale: 85312110-3 (Servizi di asili nido). CPV secondari: 55523000-2 (Preparazione pasti per altri enti); 90911200-8 (Pulizia edifici); 85312000-4 (Servizi di assistenza sociale).

3.2 Importo

1. L'importo soggetto a ribasso è di € 1.095.000,00 oltre IVA, riferito all'intera durata contrattuale e comprensivo di tutti i costi relativi alla gestione integrale dei plessi; il valore complessivo a base di gara, inclusi gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, è di € 1.100.000,00 oltre IVA.
2. L'importo di € 1.095.000,00 oltre IVA non costituisce corrispettivo annuo e non è riferito al singolo anno educativo, bensì all'intera durata contrattuale indicata nel presente disciplinare.
3. L'importo è al netto di IVA. L'IVA, se dovuta, è applicata nella misura del 5% ai sensi della Tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633/1972. Il finanziamento è a valere sui fondi FSC e FELS dedicati ai servizi educativi 0-6 anni.
4. Gli oneri per la sicurezza da interferenze, come stimati nel DUVRI, sono pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Detto importo non è soggetto a ribasso ed è destinato alla copertura delle misure necessarie a eliminare o ridurre i rischi interferenziali connessi all'esecuzione del servizio.
5. Il costo della manodopera, determinato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, è stimato in € 793.578,58 sull'intera durata contrattuale. L'operatore economico indica nell'offerta economica i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Eventuali scostamenti rispetto alla stima della Stazione Appaltante sono oggetto di verifica ai sensi dell'art. 110 del Codice, fermo restando il rispetto dei minimi salariali, contributivi e contrattuali inderogabili.

Voce	Importo (€)
Importo servizi soggetti a ribasso	1.095.000,00
Oneri sicurezza da interferenze/DUVRI non soggetti a ribasso	5.000,00
Totale base d'asta (IVA esclusa)	1.100.000,00
Costo della manodopera stimato ex art. 41, comma 13	793.578,58

3.3 Avvio progressivo

1. Tenuto conto che i plessi Via Aquaro e Via Serao sono di nuova costruzione e le autorizzazioni al funzionamento potrebbero non essere rilasciate contestualmente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare inizialmente uno solo dei due plessi, avviando il secondo alla ricezione dell'autorizzazione. L'eventuale attivazione progressiva di uno o entrambi i plessi non modifica il valore massimo stimato dell'appalto, ma incide esclusivamente sulla maturazione del corrispettivo, che resta commisurato alle prestazioni effettivamente attivate ed eseguite, secondo quanto previsto dal CSA e dallo schema di contratto. La Stazione Appaltante può altresì disporre, ai sensi dell'art. 9 del CSA, l'avvio del servizio presso un solo plesso (via Aquaro) qualora le iscrizioni effettive risultino inferiori a n. 30 bambini complessivi, con attivazione del secondo plesso al raggiungimento di un livello di domanda organizzativamente sostenibile. Il valore stimato dell'appalto non costituisce minimo garantito né impegno di spesa: il corrispettivo è determinato a misura, in ragione dei plessi e dei posti effettivamente attivati e delle giornate di servizio effettivamente erogate, secondo l'art. 10 del CSA, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi, compensi minimi o ristori per posti o plessi non attivati.

3.4 Durata

1. Il servizio ha durata pari a 11 (undici) mesi educativi, con decorrenza dalla consegna del servizio con chiusura estiva oltre ai giorni di chiusura coincidenti con le festività nazionali e locali come da

regolamento comunale, secondo quanto indicato nel CSA e nello schema di contratto. L'importo di € 1.100.000,00 oltre IVA è riferito all'intera durata contrattuale e non costituisce corrispettivo annuo.

2. Non sono previsti rinnovi automatici del contratto. Eventuali opzioni, estensioni temporali o servizi integrativi sono esercitabili esclusivamente se espressamente previsti e valorizzati negli atti di gara, nei limiti dell'art. 120 del Codice e previa verifica della copertura finanziaria.
3. Ove necessario a garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della nuova procedura, la Stazione Appaltante può disporre la proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura e, comunque, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), alle medesime condizioni contrattuali.

3.5 Revisione prezzi

1. Le parti hanno diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'Allegato II.2-bis. La revisione opera sia in aumento sia in diminuzione, con riferimento alle sole prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione.
2. Per i contratti di servizi e forniture, la revisione si attiva al verificarsi di una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo contrattuale complessivo. La revisione è riconosciuta nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, secondo il sistema ponderato di indici previsto nel CSA e nello schema di contratto.
3. Ai fini della verifica della variazione dei costi si assume, quale indice di riferimento, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato alla data di presentazione dell'offerta e successivamente monitorato con cadenza semestrale a cura del RUP; gli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL applicato sono regolati dall'art. 32, comma 6, del CSA. La revisione è attivata d'ufficio dalla Stazione Appaltante, ovvero su istanza dell'aggiudicatario, anche in diminuzione, con le modalità di calcolo e di corresponsione stabilite dall'art. 32 del CSA e dallo schema di contratto.

3.6 Modifica del contratto

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice. Modifiche non previste dal contratto e dalla lex specialis che superino le soglie di cui all'art. 120 del Codice richiedono l'indizione di una nuova procedura.
2. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di cui all'art. 120, comma 9, del Codice di imporre all'aggiudicatario, alle condizioni originariamente previste, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, nonché la proroga tecnica di cui all'art. 3.4.

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

4.1 Operatori economici ammessi

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, nelle forme singola o associata previste dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
2. In particolare sono ammessi:
 - imprese individuali, anche artigiane;
 - società commerciali di qualsiasi tipo;
 - società cooperative e loro consorzi;
 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane;

- consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice;
 - raggruppamenti temporanei di operatori economici (RTI);
 - consorzi ordinari di operatori economici e GEIE;
 - aggregazioni di reti di impresa di cui all'art. 65, comma 2, lett. h) del Codice.
3. È vietata la partecipazione in più di una forma (singola e associata) o in più di un raggruppamento. La violazione determina l'esclusione di tutti i concorrenti coinvolti.

4.2 Operatori non ammessi

1. Non possono partecipare gli operatori economici privi dei requisiti di cui agli artt. 94-98 del Codice o che versino nelle condizioni di esclusione obbligatoria o facoltativa ivi previste.
2. Non possono partecipare gli operatori economici che abbiano partecipato alla progettazione o preparazione della procedura, qualora tale partecipazione abbia potuto falsare la concorrenza, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del Codice.

Art. 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

5.1 Cause di esclusione

1. È escluso dalla procedura l'operatore economico per il quale sussistano le cause di esclusione obbligatorie di cui all'art. 94 del Codice e le cause di esclusione facoltative di cui all'art. 95 del Codice, nei limiti e con le modalità ivi previste.
2. Le cause di esclusione sono tassative ai sensi dell'art. 10 del Codice. Non possono essere introdotte cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice.
3. Le sentenze penali definitive rilevanti ai fini dell'esclusione sono quelle indicate all'art. 94 del Codice. Non sono rilevanti le sentenze per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato.

5.2 Soggetti rilevanti

1. Le cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice si applicano ai soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del Codice: titolare o direttore tecnico, per l'impresa individuale; soci e direttore tecnico, per le società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, per le società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, per ogni altro tipo di società o consorzio; nonché, in ogni caso, l'amministratore di fatto.
2. L'art. 94, comma 3, del Codice riferisce le cause di esclusione ai soli soggetti in carica: la verifica non è estesa ai soggetti cessati. Restano ferme le valutazioni ai sensi dell'art. 98 del Codice ove condotte riferibili a soggetti cessati integrino un illecito professionale grave imputabile all'operatore economico.

5.3 Self-cleaning

1. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di esclusione facoltativa di cui all'art. 95 del Codice può fornire la prova di aver adottato misure di self-cleaning ai sensi dell'art. 96 del

Codice, al fine di dimostrare la propria affidabilità nonostante la sussistenza della causa di esclusione.

5.4 Registro Nazionale degli Operatori economici – FVOE 2.0

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), accessibile sul portale dell'ANAC, ai sensi dell'art. 24 del Codice e della delibera ANAC n. 262/2023.
2. La verifica dei requisiti avviene tramite FVOE 2.0 e BDNCP, secondo le istruzioni operative ANAC vigenti alla data della procedura. Eventuali carenze documentali sono trattate nei limiti dell'art. 101 del Codice, salvo il caso di impossibilità oggettiva di verifica imputabile all'operatore economico dopo specifica richiesta istruttoria della Stazione Appaltante.

5.5 Verifica antimafia e casellario

1. Prima della stipula, la Stazione Appaltante acquisisce nei confronti dell'aggiudicatario l'informazione antimafia ai sensi degli artt. 84, 91 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia; l'aggiudicatario comunica a richiesta i dati dei soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto e dei familiari conviventi di maggiore età. Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002 (D.Lgs. n. 39/2014), l'aggiudicatario, quale datore di lavoro, acquisisce prima dell'impiego il certificato del casellario giudiziale di ogni persona destinata ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, anche in caso di sostituzione, e attesta alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio e a ogni variazione del personale, l'avvenuto adempimento, conservando la documentazione e rendendola disponibile al DEC. L'adempimento costituisce condizione di esecuzione del servizio e non requisito di partecipazione alla procedura; il suo mancato rispetto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 35 del CSA.

Art. 6 – REQUISITI SPECIALI

6.1 Idoneità professionale

1. Il concorrente deve essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio per le attività oggetto dell'appalto ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri Stati UE o SEE, in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di stabilimento, secondo le modalità di cui all'art. 100, comma 3, del Codice.
2. La Camera di Commercio deve indicare l'attività di gestione di servizi educativi e/o socio-assistenziali per l'infanzia, ovvero attività equivalente.

6.2 Capacità economica e finanziaria

1. Il concorrente deve dimostrare un fatturato specifico nel settore oggetto dell'appalto — servizi educativi e/o di cura all'infanzia (0-6 anni) e/o servizi socio-assistenziali alla persona — realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, pari ad almeno € 700.000,00 (Euro settecentomila/00) IVA esclusa.
2. In caso di RTI o consorzio, il requisito è soddisfatto cumulativamente. La mandataria deve possedere la quota prevalente del requisito e, comunque, almeno il 40% del valore complessivo richiesto.
3. In caso di operatore di recente costituzione o di impossibilità oggettiva di documentare il fatturato specifico richiesto, il concorrente può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 Capacità tecnica e professionale

1. Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno n. 1 (uno) servizio di analoga natura di importo non inferiore a € 280.000,00 IVA esclusa, ovvero più servizi di analoga natura il cui importo complessivo sia pari ad almeno € 280.000,00 IVA esclusa, relativi alla gestione di asilo nido, micronido, servizi integrativi 0-3 anni, o servizi educativi equivalenti per la prima infanzia.
2. Per servizi di analoga natura si intendono servizi di gestione integrale (o prevalentemente integrale) di strutture educative per minori in fascia 0-3 anni, affidati da enti pubblici o privati, comprendenti attività di cura, educazione e presidio dei bambini.
3. In caso di RTI o consorzio, il requisito è soddisfatto cumulativamente, con quota prevalente in capo alla mandataria. Il singolo mandante deve possedere almeno il 10% del requisito.

6.4 Iscrizione albi sociali – cooperative

1. Le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali o analogo registro della Regione Campania, se previsto dalla normativa regionale applicabile. I consorzi di cooperative devono indicare le cooperative esecutrici.

6.5 Requisiti nelle forme associate

1. Il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 è posseduto da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato o aderente alla rete, in relazione alla parte di prestazione che esegue; nei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. I requisiti di cui agli artt. 6.2 e 6.3 sono soddisfatti secondo le regole ivi stabilite; per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti è valutata ai sensi dell'art. 67 del Codice.

Art. 7 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, GEIE E RETI DI IMPRESA

7.1 Raggruppamenti temporanei di operatori economici

1. I concorrenti possono partecipare in raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI), ai sensi degli artt. 65 e 68 del Codice. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. In un RTI di tipo orizzontale la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In un RTI di tipo verticale le prestazioni ripartite tra mandataria e mandanti devono essere chiaramente indicate nell'offerta.
3. Ogni componente del RTI deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5. I requisiti di capacità sono soddisfatti cumulativamente.

7.2 Consorzi di cooperative e stabili

1. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice indicano in sede di offerta i consorziati esecutori del servizio. I consorziati indicati devono possedere i requisiti di ordine generale.
2. Il consorzio non può indicare come esecutore un consorziato che partecipa individualmente o in altro raggruppamento alla medesima procedura.

7.3 Consorzi ordinari e GEIE

1. I consorzi ordinari di concorrenti e i GEIE partecipano alle stesse condizioni dei RTI. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7.1.

7.4 Aggregazioni di reti di impresa

1. Le aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete partecipano secondo le modalità e alle condizioni stabilite dall'art. 65, comma 2, lett. h) del Codice e dalle Linee Guida ANAC applicabili, secondo la configurazione della rete (organo comune con soggettività, organo comune senza soggettività, rete senza organo comune).

Art. 8 – AVVALIMENTO

1. Il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti, di seguito “imprese ausiliarie”, per soddisfare i requisiti speciali di cui all'art. 6 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 104 del Codice.
2. L'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del presente disciplinare, relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio, né per i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.
3. Il contratto di avvalimento deve indicare in modo specifico e puntuale i requisiti oggetto di avvalimento, le risorse, i mezzi, il personale, le attrezzature, l'organizzazione e ogni altro elemento concretamente messo a disposizione dall'impresa ausiliaria. Sono nulli i contratti di avvalimento generici o meramente cartolari, che non consentano di individuare con precisione le risorse effettivamente messe a disposizione. Il contratto è stipulato in forma scritta a pena di nullità, indica la durata dell'impegno, non inferiore a quella del contratto d'appalto, e il corrispettivo pattuito ovvero, se gratuito, l'interesse patrimoniale dell'impresa ausiliaria; è allegato alla documentazione amministrativa unitamente alla dichiarazione dell'ausiliaria di cui all'Allegato 2, Parte C, e al DGUE dell'ausiliaria.
4. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato esclusivamente a dimostrare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione, resta ferma la disciplina di cui all'art. 104 del Codice. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima procedura sia l'impresa ausiliaria sia l'operatore economico che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, nei limiti previsti dall'art. 104 del Codice.
5. In caso di avvalimento di più imprese ausiliarie, il concorrente deve produrre, per ciascuna impresa ausiliaria, il relativo contratto di avvalimento, il DGUE dell'ausiliaria e la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 16 del presente disciplinare.
6. L'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti dell'impresa ausiliaria secondo le modalità previste dal Codice e dalla documentazione di gara.
7. La Stazione Appaltante verifica, anche in corso di esecuzione, l'effettivo impiego delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria. In caso di mancata messa a disposizione delle risorse promesse, di dichiarazioni non veritiere o di inadempimento dell'impresa ausiliaria, si applicano le conseguenze previste dall'art. 104 del Codice e dalla restante normativa vigente, ferma restando la responsabilità del concorrente o dell'aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante.
8. In caso di perdita sopravvenuta dei requisiti dell'impresa ausiliaria o di altra causa che impedisca il legittimo ricorso all'avvalimento, il concorrente o l'aggiudicatario può procedere alla sostituzione dell'impresa ausiliaria, nei casi e nei limiti consentiti dal Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
9. In caso di avvalimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 (servizi analoghi), trattandosi di esperienze professionali pertinenti, l'impresa ausiliaria esegue direttamente le prestazioni per le quali tali capacità sono richieste, ai sensi dell'art. 104 del

Codice, e il personale da essa impiegato è soggetto a tutti gli obblighi del CSA, ivi compresi quelli di cui all'art. 5.5. L'impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

10. Avvalimento premiale. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, l'avvalimento è ammesso anche al fine di migliorare l'offerta tecnica (avvalimento premiale), nonché in forma mista, per la dimostrazione dei requisiti e per il miglioramento dell'offerta. Il concorrente specifica la finalità dell'avvalimento nell'Allegato 2, Parte C. Nella Busta A – Documentazione amministrativa sono inseriti, in ogni caso, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria (Allegato 2, Parte C), il DGUE dell'ausiliaria e il consenso FVOE, affinché la Stazione Appaltante verifichi i requisiti generali dell'ausiliaria e il rispetto del divieto di cui al comma 4 prima dell'apertura delle offerte tecniche; per l'avvalimento finalizzato ai requisiti di partecipazione è inserito nella Busta A anche il contratto. Il contratto di avvalimento premiale, recante l'indicazione analitica delle risorse destinate a migliorare l'offerta, è inserito nella Busta B – Offerta tecnica, in quanto attiene agli elementi valutati dalla commissione ai sensi dell'art. 20; in caso di avvalimento misto il contratto è inserito nella Busta B e nella Busta A è inserita la sola dichiarazione dell'ausiliaria con indicazione dei requisiti prestati. Il contratto non deve contenere elementi economici dell'offerta. L'inserimento del contratto premiale nella Busta A anziché nella Busta B, o in entrambe, non costituisce causa di esclusione, purché non ne derivi la violazione della segretezza dell'offerta economica; in tal caso il RUP ne verifica la sola esistenza e lo trasmette alla commissione senza esaminarne il contenuto. Le risorse dell'ausiliaria sono valutate in quanto concretamente vincolanti per l'esecuzione, costituiscono obbligazione contrattuale dell'aggiudicatario e sono verificate dal DEC in fase di esecuzione. La mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria in Busta A è sanabile ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a), del Codice; la mancata produzione del contratto premiale nella Busta B comporta la non valutazione delle risorse dell'ausiliaria ai fini del punteggio.

Art. 9 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del Codice, previa autorizzazione della stazione appaltante.
2. Le attività di presidio diretto dei bambini (cura, educazione, accoglienza, assistenza quotidiana ai minori) non sono subappaltabili. Tali attività devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario con proprio personale qualificato. Non sono altresì subappaltabili, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice e dell'art. 36 del CSA, la progettazione e l'attuazione del progetto educativo, le funzioni del Coordinatore Pedagogico e le operazioni di ricezione, scodellamento, porzionamento e somministrazione dei pasti presso i plessi. La produzione dei pasti presso centro cottura esterno di soggetto terzo è disciplinata dall'art. 36, comma 4, del CSA.
3. Le attività di pulizia dei locali sono subappaltabili separatamente e autonomamente rispetto alle attività di presidio dei bambini. Il subappalto delle pulizie è soggetto ad autorizzazione preventiva e il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e iscrizione alla CCIAA per le attività di pulizia, nonché dei requisiti di ordine generale.
4. Il concorrente indica in offerta le parti del servizio che intende subappaltare, ove del caso. L'eventuale indicazione nominativa del subappaltatore è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente o dagli atti di gara. La Stazione Appaltante verifica i requisiti del subappaltatore prima di autorizzare il subappalto.

5. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore i compensi dovuti per le prestazioni eseguite, nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice, su richiesta del subappaltatore stesso.
6. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, salvo che il concorrente indichi nell'offerta una soglia diversa, motivata in ragione dell'oggetto, delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.
7. Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, in ragione della natura fiduciaria del servizio, dell'utenza vulnerabile e dell'esigenza di controllo diretto della filiera esecutiva da parte della Stazione Appaltante.
8. I contratti di subappalto e i subcontratti comunicati contengono la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 119, comma 2-bis, del Codice. Al subappaltatore sono riconosciuti, senza ribasso, i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate; si applica il CCNL di cui all'art. 119, comma 12, del Codice.

Art. 10 – CLAUSOLA OCCUPAZIONALE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

10.1 Clausola occupazionale

1. I plessi Via Aquaro e Via Serao sono di nuova costruzione e, alla data di indizione della procedura, non risulta personale dipendente da precedente gestore da assorbire. Non si applica, pertanto, clausola di assorbimento del personale uscente.
2. Restano fermi gli obblighi di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di clausole sociali, tutela del lavoro, stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto, pari opportunità, applicazione del CCNL dichiarato, rispetto della normativa in materia di sicurezza e continuità educativa del servizio.
3. L'aggiudicatario organizza il personale secondo la propria autonomia imprenditoriale, nel rispetto degli standard minimi previsti dal CSA, dei rapporti educatore/bambino, del monte ore necessario e degli obblighi contrattuali.

10.2 CCNL applicabile

1. Il concorrente indica nell'offerta il CCNL che intende applicare al personale impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del Codice e dell'Allegato I.01. Il CCNL indicato deve essere coerente con le attività oggetto dell'appalto. Il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, in stretta connessione con le prestazioni oggetto dell'appalto, è il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali (**codice CNEL H05Y; codice ATECO 88.91 – Servizi di asili nido**), assunto a base della stima del costo della manodopera. Tale indicazione non costituisce imposizione di un determinato CCNL a pena di esclusione.
2. In caso di applicazione di un CCNL diverso da quello prevalente nella categoria, il concorrente comprova l'equivalenza delle tutele ai sensi dell'Allegato I.01. La stazione appaltante verifica l'equivalenza in sede di aggiudicazione.

10.3 Condizioni di esecuzione

1. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto integrale delle condizioni di esecuzione indicate nel CSA, delle norme in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), delle prescrizioni HACCP, dei CAM

di cui al D.M. 10/3/2020 (ristorazione) e al D.M. 29/1/2021 n. 51 (pulizie), della normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

2. Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, l'aggiudicatario garantisce, nell'esecuzione del contratto, la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione del CCNL di cui all'art. 11 del Codice e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate; la Stazione Appaltante ne verifica il rispetto prima della stipula e in corso di esecuzione.

Art. 11 – GARANZIA PROVVISORIA

11.1 Importo e forme ammesse

1. Il concorrente presta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo a base di gara di € 1.100.000,00, ovvero € 22.000,00 (Euro ventiduemila/00), ai sensi dell'art. 106 del Codice.
2. La garanzia è costituita nelle forme e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice e consentite dal Sistema ASP Consip. Il concorrente è responsabile della corretta costituzione e del caricamento della garanzia secondo le modalità telematiche indicate dal Sistema.

11.2 Riduzioni

1. La garanzia provvisoria è ridotta nei casi, nelle misure e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice, ove spettanti e debitamente documentate dal concorrente. La Stazione Appaltante verifica la spettanza delle riduzioni sulla base della documentazione prodotta e della normativa vigente alla data di pubblicazione del bando. In particolare, l'importo è ridotto del 30% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001; ulteriori riduzioni, cumulabili, spettano nelle misure stabilite dall'art. 106, comma 8, del Codice per il possesso delle certificazioni e dei marchi di cui all'Allegato II.13 al Codice. In caso di raggruppamento orizzontale la riduzione spetta solo se tutti i componenti sono in possesso della certificazione; in caso di raggruppamento verticale, per la sola quota riferibile alle prestazioni dei componenti certificati. La certificazione è allegata in copia alla garanzia.

11.3 Contenuto della fideiussione

1. La fideiussione/polizza deve:
 - essere emessa e sottoscritta con firma digitale da soggetto legittimato a impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso i sistemi dell'emittente, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice;
 - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con impegno del garante a rinnovarla in caso di proroga dei termini;
 - prevedere l'impegno del garante a rilasciare la garanzia definitiva, su richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la garanzia è intestata a tutti gli operatori economici raggruppandi;
2. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

11.4 Svincolo

1. La garanzia provvisoria è svincolata secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

1. Il sopralluogo presso i plessi Via Aquaro e Via Serao è obbligatorio, tenuto conto dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto indispensabile per la consapevole formulazione dell'offerta, tenuto conto della nuova costruzione dei plessi, della necessità di verificare i locali scaldavivande/scodellamento, i percorsi di accesso per il trasporto pasti, le aree di ricezione e somministrazione, gli spazi educativi, le dotazioni impiantistiche, i rischi interferenziali ai fini del DUVRI e la possibile attivazione di uno solo dei due plessi in fase iniziale.
2. Il sopralluogo deve essere effettuato entro il giorno 30 ottobre 2026 (art. 14.6). Le richieste di sopralluogo devono essere inoltrate, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista, al Responsabile Unico del Progetto (RUP) a mezzo PEC o tramite il Sistema. La stazione appaltante fissa le date del sopralluogo e ne comunica conferma.
3. Il mancato svolgimento del sopralluogo entro il termine stabilito comporta l'esclusione dalla procedura, in quanto impedisce la formulazione di un'offerta consapevole su elementi essenziali dell'esecuzione.
4. La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio qualora il sopralluogo risulti effettivamente svolto nei termini, come risultante dal registro dei sopralluoghi della stazione appaltante.
5. Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante, dal direttore tecnico o da soggetto munito di delega scritta. In caso di RTI o consorzio, è sufficiente il sopralluogo del mandatario designato o del consorzio, purché la delega risulti da atto scritto.

Art. 13 – CONTRIBUTO ANAC

1. I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo in favore dell'ANAC, ai sensi della delibera ANAC vigente alla data di pubblicazione del bando (delibera n. 524 del 22.12.2025: € 165,00 per la fascia da € 1.000.000 a € 5.000.000), nelle modalità indicate nella documentazione di gara.
2. Il versamento deve essere effettuato entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con le modalità indicate sul portale ANAC. La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla documentazione amministrativa.
3. La mancata o irregolare comprova del pagamento del contributo ANAC è sanabile nei limiti dell'art. 101 del Codice e delle indicazioni ANAC applicabili, purché il pagamento risulti eseguito entro i termini prescritti ovvero sia regolarizzato nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante. Il mancato versamento o la mancata regolarizzazione nel termine assegnato determina l'esclusione.

Art. 14 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E REGOLE DEL SISTEMA

14.1 Presentazione tramite Sistema

1. Le offerte devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il Sistema, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 12/11/2026 (art. 14.6). Offerte trasmesse con modalità diverse sono irricevibili.
2. L'offerta si compone di tre buste telematiche, distinte e separate:

- Busta A – Documentazione amministrativa;
 - Busta B – Offerta tecnica;
 - Busta C – Offerta economica.
3. Il concorrente accede al Sistema, compila e carica i documenti richiesti per ciascuna busta telematica entro il termine indicato nel bando. Il Sistema rilascia ricevuta automatica di ricezione al momento del completamento del caricamento.

14.2 Firma digitale

1. Tutti i documenti facenti parte dell'offerta devono essere firmati digitalmente dal soggetto legittimato a rappresentare il concorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), con firma digitale qualificata (formato .p7m, .pdf con firma PAdES, o formato equivalente ammesso dal Sistema).
2. In caso di RTI o consorzio non ancora costituito, i documenti devono essere firmati da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. In caso di RTI o consorzio già costituito, firma la mandataria.

14.3 Ricevuta di presentazione e sostituzione dell'offerta

1. Il Sistema rilascia ricevuta di avvenuta presentazione dell'offerta al momento del completamento del procedimento di invio. In assenza di ricevuta, l'offerta non si intende presentata.
2. Il concorrente può sostituire l'offerta presentata, entro il termine di scadenza, attraverso le apposite funzioni del Sistema. L'ultima offerta sostituisce tutte le precedenti. Offerte precedenti non sostituite sono automaticamente revocate.
3. Il ritiro dell'offerta è possibile fino alla scadenza del termine di presentazione, attraverso le funzioni del Sistema.

14.4 Offerte tardive e anomalie di trasmissione

1. Le offerte presentate oltre il termine indicato nel bando sono irricevibili, indipendentemente dalla causa del ritardo. Il Sistema non consente la presentazione di offerte dopo il termine di scadenza.
2. In caso di malfunzionamento del Sistema riconducibile a cause non imputabili al concorrente, la stazione appaltante può sospendere il termine di presentazione delle offerte e darne comunicazione a tutti i partecipanti. Il concorrente che abbia riscontrato un malfunzionamento deve darne immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alla stazione appaltante.

14.5 Riservatezza delle offerte

1. Il Sistema garantisce la segretezza delle offerte presentate fino alla data e ora di apertura delle buste, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni di gara.
2. Le sedute di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche sono pubbliche; i concorrenti possono assistervi collegandosi da remoto al Sistema nelle date e negli orari comunicati.

14.6 Termini della procedura

1. I termini della procedura sono i seguenti. Tutti i termini sono perentori e si intendono riferiti all'ora italiana registrata dal Sistema.

Adempimento	Data	Ora
Termine per la richiesta di sopralluogo (art. 12)	25/10/2026	
Termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo (art. 12)	30/10/2026	
Termine per la richiesta di chiarimenti (art. 2.2)	5/11/2026	12,00
Termine perentorio per la presentazione delle offerte (art. 14.1)	12/11/2026	13,00

Prima seduta pubblica telematica – apertura Busta A Documentazione amministrativa (art. 24.1)	13/11/2026	9,00
Seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche (art. 24.2)	comunicata a Sistema	—
Seduta pubblica di apertura delle offerte economiche (art. 24.4)	comunicata a Sistema	—

2. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato nel rispetto del termine minimo previsto dall'art. 71 del Codice per le procedure aperte sopra soglia, decorrente dalla data di trasmissione del bando alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In caso di proroga dei termini, la Stazione Appaltante ne dà comunicazione con le stesse forme di pubblicità del bando.

Art. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, nei limiti ivi previsti. Il soccorso consente l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione amministrativa e la richiesta di chiarimenti sull'offerta già presentata, senza possibilità di modifica dell'offerta tecnica o economica.
2. Il soccorso istruttorio consente al concorrente di integrare o regolarizzare la documentazione incompleta o irregolare, nel rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti. Non è ammessa la modifica dell'offerta tecnica né dell'offerta economica.
3. Il RUP o il responsabile di fase assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi e non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per produrre la documentazione integrativa, prorogabile in casi eccezionali.
4. Il soccorso istruttorio non comporta l'irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria. La mancata risposta nel termine assegnato determina l'esclusione del concorrente.
5. Non sono sanabili mediante soccorso istruttorio:
 - la mancanza assoluta dell'offerta tecnica o dell'offerta economica, la loro non riconducibilità al concorrente o la mancanza di sottoscrizione quando non sia possibile accertare con certezza la provenienza dell'offerta; resta ferma la possibilità di regolarizzare mere irregolarità formali della sottoscrizione nei limiti dell'art. 101 del Codice;
 - il mancato sopralluogo obbligatorio di cui all'art. 12, salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
 - la mancata separazione tra offerta tecnica e offerta economica.
6. Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, il concorrente può rettificare, fino al giorno fissato per l'apertura della propria offerta, errori materiali contenuti nell'offerta tecnica o economica, purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta né la sua modifica sostanziale. La Stazione Appaltante può richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, senza integrazione o modifica dell'offerta.

Art. 16 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

16.1 Busta A – Documentazione amministrativa: struttura semplificata

1. La Busta A – Documentazione amministrativa contiene esclusivamente i seguenti documenti, in coerenza con il principio di semplificazione di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.:
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni unificate (obbligatorio per tutti i concorrenti), redatto sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante e firmato digitalmente;

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), in formato XML, generato e compilato tramite il Sistema ASP Consip, nelle Parti II, III, IV e VI, firmato digitalmente;
- Ricevuta di pagamento del contributo ANAC di cui all'art. 13;
- Garanzia provvisoria di cui all'art. 11, con allegato impegno del garante al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione;
- Allegato 2 – Modello per raggruppamenti temporanei e avvalimento (obbligatorio solo ove ricorra una delle fattispecie di partecipazione associata o di avvalimento), firmato digitalmente da tutti i soggetti coinvolti;
- Contratto di avvalimento, ove il concorrente faccia ricorso all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 8, firmato digitalmente da entrambe le parti; il contratto di avvalimento premiale è inserito nella Busta B ai sensi dell'art. 8.10.

2. Non sono richiesti ulteriori modelli o allegati amministrativi separati rispetto a quelli sopra elencati. Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione, al possesso dei requisiti speciali, al CCNL, all'equivalenza delle tutele, al subappalto, alla tracciabilità, al pantouflage, al conflitto di interessi e a ogni altra dichiarazione richiesta dalla lex specialis sono rese in forma unificata nell'Allegato 1.

16.2 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni unificate

1. L'Allegato 1 è il documento unificato in cui il concorrente rende, con unico atto firmato digitalmente, tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione. Contiene in particolare:

- dati identificativi del concorrente e forma di partecipazione;
- dichiarazione di accettazione integrale della lex specialis;
- dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione obbligatorie ex art. 94 D.Lgs. n. 36/2023;
- dichiarazioni sulle cause di esclusione facoltative ex art. 95 D.Lgs. n. 36/2023;
- dichiarazioni sul possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 6 del presente disciplinare;
- dichiarazione relativa al CCNL applicato e, ove necessario, all'equivalenza delle tutele;
- dichiarazione relativa al subappalto;
- dichiarazione relativa all'avvenuto sopralluogo obbligatorio di cui all'art. 12;
- dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010;
- dichiarazione in materia di pantouflage ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001;
- dichiarazione in materia di conflitto di interessi ex art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;
- dichiarazione di impegno a mantenere valida l'offerta per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
- consenso al trattamento dei dati e dei documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) ai fini della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del Codice.

2. In caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, l'Allegato 1 è sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. In caso di RTI o consorzio già costituito, è sottoscritto dalla mandataria. In caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, è sottoscritto dal consorzio; le consorziate esecutrici sottoscrivono le sezioni soggettive di loro pertinenza.

16.3 DGUE

1. Il concorrente compila e presenta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato XML, generato tramite il Sistema ASP Consip, nelle Parti II (informazioni sull'operatore economico), III

(cause di esclusione), IV (criteri di selezione) e VI (dichiarazioni finali). Il DGUE deve essere firmato digitalmente.

2. In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria compila e firma un DGUE separato, relativo alle Parti II, III e IV, nelle parti pertinenti ai requisiti prestati.

3. In caso di RTI, consorzi, GEIE o reti di impresa, ciascun operatore economico partecipante compila e firma il proprio DGUE.

16.4 Allegato 2 – Modello per raggruppamenti e avvalimento (se applicabile)

1. L'Allegato 2 è utilizzato esclusivamente in caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa) o in caso di avvalimento. Contiene:

- in caso di RTI non ancora costituito: dichiarazione di impegno alla costituzione con indicazione del mandatario designato e delle parti del servizio di ciascun operatore;
- in caso di RTI già costituito: estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza;
- in caso di consorzio stabile o di cooperative: indicazione dei consorziati esecutori;
- in caso di avvalimento: dichiarazione del concorrente ausiliato e dichiarazione dell'impresa ausiliaria con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione.

2. Il contratto di avvalimento finalizzato ai requisiti di partecipazione è allegato separatamente alla Busta A, firmato digitalmente da entrambe le parti, con indicazione puntuale delle risorse, dei mezzi e del personale messi a disposizione ai sensi dell'art. 8 del presente disciplinare.

Art. 17 – OFFERTA TECNICA (BUSTA B)

17.1 Contenuto dell'offerta tecnica

1. Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta B, la documentazione tecnica indicata nel presente articolo, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri.

2. L'offerta tecnica deve contenere i seguenti elaborati, necessari alla valutazione qualitativa e alla verifica dei requisiti minimi del servizio. La mancanza sostanziale dell'offerta tecnica o di elementi essenziali non valutabili determina l'esclusione, fermo restando il soccorso istruttorio nei soli limiti consentiti dall'art. 101 del Codice.

- Relazione tecnica: documento descrittivo del progetto di gestione del servizio, strutturato in modo da consentire la valutazione di tutti i criteri della tabella di cui all'art. 20 del presente disciplinare. La relazione non può superare n. 60 (sessanta) pagine formato A4, carattere non inferiore a 11pt, margini non inferiori a 2 cm. Non sono conteggiati nel limite di pagine eventuali allegati progettuali (planimetrie, tabelle orarie, menu tipo) espressamente previsti dalla lex specialis. Le pagine eccedenti il limite non sono prese in considerazione ai fini della valutazione.
- Piano di organizzazione del personale, con indicazione del coordinatore pedagogico (impegno minimo pari al 60% di un tempo pieno settimanale secondo il CCNL applicato), degli educatori, degli ausiliari e del personale addetto alla refezione, con numero di ore settimanali e qualifiche professionali.
- Piano HACCP e CAM: descrizione delle modalità di rispetto dei CAM ai sensi del D.M. 10/3/2020 (ristorazione), incluse le procedure per la gestione dei contenitori isotermeici, il controllo delle temperature, le diete speciali per allergie e intolleranze alimentari.
- Piano di pulizie e sanificazione (art. 24 del CSA) e descrizione delle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali dei minori (art. 26 del CSA), anche quali sezioni della Relazione tecnica; ove presentati come allegati, non sono conteggiati nel limite di pagine.

- Contratto di avvalimento premiale o misto, ove il concorrente vi faccia ricorso ai sensi dell'art. 8.10, firmato digitalmente da entrambe le parti e privo di elementi economici; non è conteggiato nel limite di pagine.
- 3. L'offerta tecnica non deve contenere indicazioni di prezzi, corrispettivi, sconti o qualsiasi altro elemento di carattere economico che consenta di risalire all'offerta economica. La violazione comporta l'esclusione ove comprometta la separazione tra offerta tecnica ed economica e la par condicio tra i concorrenti.
- 4. Il concorrente allega, nella Busta B, una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle eventuali parti dell'offerta tecnica per le quali è richiesta la tutela della riservatezza commerciale, con adeguata motivazione. La stazione appaltante valuta le motivazioni e ne tiene conto nelle decisioni sull'accesso agli atti.

17.2 Requisiti minimi tecnici

1. L'offerta tecnica deve rispettare i requisiti minimi stabiliti nel CSA. Offerte che non rispettino i requisiti minimi sono escluse dalla procedura, indipendentemente dal punteggio attribuibile.

17.3 Qualifiche professionali del personale

1. Il concorrente dichiara nell'offerta tecnica le qualifiche professionali del personale educativo che sarà impiegato nell'esecuzione del servizio, con indicazione del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni. Le qualifiche devono rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa regionale in materia di servizi educativi 0-6 anni.

17.4 Criteri ambientali minimi (CAM)

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice, il concorrente dichiara nell'offerta tecnica il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili:
 - D.M. 10/3/2020: CAM per servizi di ristorazione collettiva e fornitura derrate;
 - D.M. 29/1/2021 n. 51: CAM per servizi di pulizia (ferma restando la responsabilità dell'aggiudicatario anche in caso di subappalto);
 - D.M. 23/6/2022: CAM per arredi, ove applicabile;
 - D.M. 7/2/2023: CAM per tessili, ove applicabile.

Art. 18 – OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C)

18.1 Contenuto dell'offerta economica

1. Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta C, l'offerta economica disponibile tra i documenti di gara, firmata digitalmente, in formato pdf.p7m — 'Documento di Offerta Economica' — dopo l'inserimento del valore del ribasso.
2. L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione:
 - il ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso (€ 1.095.000,00), espresso in cifre e in lettere con un massimo di 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza prevale il ribasso espresso in lettere;
 - la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;
 - la stima dei costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, che il concorrente prevede di sostenere nell'esecuzione del contratto.

3. Gli oneri della sicurezza da interferenze, pari a € 5.000,00, non sono soggetti a ribasso. Il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, pari a € 793.578,58, è indicato separatamente negli atti di gara; l'operatore economico indica nella propria offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Eventuali scostamenti sono verificati ai sensi dell'art. 110 del Codice.

18.2 Inammissibilità dell'offerta

1. Sono inammissibili le offerte economiche che:
- superino l'importo a base d'asta;
 - rechino un ribasso negativo (ovvero un'offerta in aumento);
 - non rechino l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. L'omessa indicazione di tali costi non è sanabile mediante soccorso istruttorio, salva la sola rettifica di errori materiali ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice.

18.3 Sottoscrizione in caso di RTI e consorzi

1. L'offerta economica è sottoscritta:
- dal concorrente in forma singola: dal legale rappresentante;
 - in caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila;
 - in caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Art. 19 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti pesi massimi:

Componente	Peso massimo
Offerta tecnica	90 punti
Offerta economica	10 punti
TOTALE	100 punti

3. Il peso massimo attribuito all'offerta economica è limitato a 10 punti su 100 in quanto il contratto è ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice. Tale scelta tutela la qualità del servizio educativo, la tutela dei minori e la continuità del servizio, e garantisce adeguate retribuzioni al personale impiegato.

Art. 20 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

20.1 Tabella criteri

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri discrezionali elencati nella tabella seguente. La commissione giudicatrice valuta ciascun sub-criterio mediante giudizio motivato e attribuzione di coefficienti da 0 a 1, secondo quanto previsto all'art. 21. I sub-criteri specificano i profili

oggetto di valutazione all'interno di ciascun criterio e non costituiscono requisiti minimi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal CSA.

Cod.	Criterio / sub-criterio		Punti max
T1	Progetto educativo e pedagogico		18
T1.1		Impostazione pedagogica generale	4
T1.2		Attività e organizzazione per fasce di età (lattanti, semidivezzi, divezzi)	5
T1.3		Routine quotidiane, osservazione e documentazione	5
T1.4		Lavoro di équipe, continuità educativa e verifica del progetto	4
T2	Organizzazione del servizio e gestione dei due plessi		10
T2.1		Turni, fasce orarie e funzionamento quotidiano	4
T2.2		Coordinamento unitario dei due plessi	3
T2.3		Gestione di assenze improvvise, emergenze e criticità organizzative	3
T3	Personale: profili, qualifiche, monte ore, sostituzioni, formazione, coordinamento pedagogico		15
T3.1		Profili professionali, qualifiche e monte ore	5
T3.2		Sistema di sostituzione e continuità educativa	4
T3.3		Piano di formazione e supervisione	3
T3.4		Coordinamento pedagogico	3
T4	Ambientamento, inclusione, bisogni educativi speciali, disabilità e rapporto con le famiglie		10
T4.1		Ambientamento	2

Cod.	Criterio / sub-criterio		Punti max
T4.2		Inclusione, BES e disabilità	4
T4.3		Rapporto con le famiglie	4
T5	Avvio progressivo, soglia sotto 30 iscrizioni e attivazione di uno o due plessi (via Aquaro)		9
T5.1		Piano di avvio del servizio	2
T5.2		Organizzazione del servizio con iscritti inferiori a 30	3
T5.3		Scenari di attivazione di uno o due plessi e transizione	4
T6	Refezione veicolata: centro cottura, trasporto, scaldavivande, scodellamento, HACCP e diete speciali		10
T6.1		Centro cottura e trasporto	3
T6.2		Ricezione, mantenimento, distribuzione e scodellamento	2
T6.3		HACCP, diete speciali, allergie e controlli	5
T7	Pulizie, sanificazione, lavanderia e materiali igienici e sanitari a carico dell'appaltatore		7
T7.1		Piano di pulizia e sanificazione	3
T7.2		Lavanderia	1
T7.3		Materiali, scorte e controlli	3
T8	CAM, sostenibilità ambientale e qualità delle forniture		6
T8.1		CAM e qualità dei prodotti	2
T8.2		Riduzione di consumi, sprechi e monouso	2
T8.3		Qualità e tracciabilità delle forniture	2
T9	Qualità interna, controlli, supporto al DEC, gestione non conformità e certificazioni		5
T9.1		Controlli interni e indicatori di qualità	2

Cod.	Criterio / sub-criterio		Punti max
T9.2		Gestione delle non conformità e azioni correttive	2
T9.3		Reportistica al DEC e certificazioni pertinenti	1
	TOTALE OFFERTA TECNICA		90

2. La tabella è redatta su base diretta di 90 punti tecnici. Non si applicano fattori di normalizzazione o conversione da base 100 a base 90.

3. Criteri motivazionali. Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti di cui all'art. 21, la commissione giudicatrice valuta, per ciascun criterio, i seguenti profili:

T1 – coerenza dell'impostazione pedagogica con il D.Lgs. n. 65/2017 e con la fascia 0-36 mesi; concretezza della programmazione per lattanti, semi-divezzi e divezzi; strumenti di osservazione e documentazione; modalità di lavoro dell'équipe e di verifica del progetto.

T2 – articolazione dei turni e delle fasce orarie in rapporto ai momenti critici della giornata; modalità di coordinamento unitario dei due plessi; procedure per assenze improvvise, emergenze e criticità organizzative.

T3 – qualifiche, monte ore e distribuzione del personale rispetto ai rapporti educatore/bambino di cui all'art. 15 del CSA; tempi e modalità di sostituzione; contenuti, ore e destinatari della formazione e della supervisione; funzioni e presenza del Coordinatore Pedagogico, in misura non inferiore al minimo del CSA.

T4 – modalità di ambientamento; strumenti per l'inclusione di bambini con disabilità o bisogni educativi speciali e raccordo con i servizi territoriali; strumenti di comunicazione e partecipazione delle famiglie.

T5 – cronoprogramma di avvio; modello organizzativo con iscritti inferiori a 30 e con un solo plesso attivo (via Aquaro); modalità di transizione all'attivazione del secondo plesso senza soluzione di continuità.

T6 – idoneità sanitaria e organizzativa del centro cottura e del trasporto in termini di tempi, temperature e tracciabilità, senza attribuzione di rilievo alla mera distanza chilometrica; procedure di ricezione, mantenimento, rigenerazione e scodellamento; piano HACCP, gestione delle diete speciali, doppio controllo e prevenzione delle contaminazioni crociate.

T7 – frequenze, prodotti e responsabilità del piano di pulizia e sanificazione; organizzazione della lavanderia; qualità, scorte e controlli dei materiali igienici e sanitari.

T8 – livello di conformità e di superamento dei CAM applicabili; misure di riduzione di consumi, sprechi e monouso; tracciabilità delle forniture.

T9 – sistema di controlli interni e indicatori di qualità; gestione delle non conformità e azioni correttive; contenuto e tempestività della reportistica al DEC; pertinenza delle certificazioni possedute rispetto al servizio.

I profili sopra indicati non costituiscono requisiti minimi ulteriori rispetto al CSA né elementi di valutazione autonomi; la valutazione è unitaria per ciascun sub-criterio.

20.2 Soglia di sbarramento tecnico

1. Il concorrente è escluso dalla gara se consegue un punteggio tecnico inferiore a 55/90 (cinquantacinque su novanta). La soglia è fissata a 55/90 in ragione dell'utenza vulnerabile (minori 0-36 mesi), dell'alta intensità di manodopera qualificata richiesta, delle esigenze di tutela

e protezione dei minori e della nuova apertura dei plessi, che impone elevata affidabilità gestionale.

2. I concorrenti che non superino la soglia di 55/90 sono esclusi. Non si procede all'apertura della loro offerta economica. La soglia è verificata sul punteggio tecnico complessivo attribuito ai sensi dell'art. 21, senza alcuna riparametrazione.

Art. 21 – METODI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

21.1 Criteri discrezionali (D)

1. A ciascun sub-criterio degli elementi qualitativi (D) è assegnato un coefficiente da 0 a 1 dalla commissione giudicatrice, mediante valutazione discrezionale motivata, attraverso l'attribuzione individuale e autonoma di coefficienti da parte di ciascun commissario, sulla base della seguente tabella di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente – soluzione completa, innovativa, dettagliata e pienamente rispondente	1,00
Ottimo – soluzione completa e rispondente con spunti di valore	0,80
Buono – soluzione adeguata con elementi positivi rilevanti	0,60
Discreto – soluzione sufficiente con carenze parziali non determinanti	0,40
Sufficiente – soluzione minima accettabile	0,20
Assente o non valutabile	0,00

2. Il punteggio per ciascun sub-criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente finale attribuito e il peso massimo del sub-criterio; il punteggio di ciascun criterio è dato dalla somma dei punteggi dei relativi sub-criteri. Non si applica il metodo del confronto a coppie. I coefficienti sono attribuiti individualmente e autonomamente da ciascun commissario; il coefficiente finale è la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari.

21.2 Criteri quantitativi e tabellari

1. La griglia tecnica della presente procedura è costruita integralmente su criteri discrezionali. Non sono previsti criteri quantitativi o tabellari autonomi, salvo elementi descrittivi dell'organizzazione proposta valutati nell'ambito dei criteri discrezionali di cui all'art. 20.

21.3 Metodo aggregativo-compensatore

1. Il punteggio tecnico complessivo per il concorrente i-esimo è calcolato con il metodo aggregativo-compensatore: $PT_i = \sum (C_{kj} \times W_k)$, dove C_{kj} è il coefficiente attribuito al sub-criterio k per il concorrente j e W_k è il peso del sub-criterio k. Il punteggio tecnico massimo è pari a 90 punti.
 - $PT_i = \sum (C_{kj} \times W_k)$
 - dove C_{kj} = coefficiente attribuito al sub-criterio k per il concorrente j; W_k = peso del sub-criterio k.
2. Non si procede ad alcuna riparametrazione dei punteggi tecnici. Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui singoli criteri T1-T9.

Art. 22 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

1. All'offerta economica è attribuito un coefficiente C_e variabile da 0 a 1, calcolato mediante il metodo bilineare, con $X = 0,85$, come di seguito specificato:

2. Formula bilineare ($X = 0,85$):

- Se $R_i \leq R_{soglia}$: $C_i = X \times (R_i / R_{soglia})$
- Se $R_i > R_{soglia}$: $C_i = X + (1 - X) \times [(R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]$
- In ogni caso: $PE_i = C_i \times 10$

3. dove:

- R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{max} = ribasso percentuale massimo tra tutte le offerte ammesse; R_{soglia} = media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse (qualora R_{max} coincida con R_{soglia} , alle offerte con ribasso pari a R_{max} è attribuito $C_i = 1$);
- $X = 0,85$;
- PE_i = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo (max 10 punti).

4. Il punteggio economico massimo è 10 (dieci) punti, attribuito all'offerta con il ribasso più elevato tra le offerte ammesse.

Art. 23 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del Codice.
2. La commissione è composta da n. 3 (tre) componenti esperti, nello specifico settore di riferimento, nominati dalla stazione appaltante nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93, commi 2 e ss., del Codice.
3. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante prima dell'inizio delle operazioni di valutazione.
4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può richiedere, ove necessario, chiarimenti sulle offerte tecniche mediante richiesta scritta attraverso il Sistema, senza possibilità di modificare l'offerta.
5. I commissari non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, astensione o conflitto di interessi previste dagli artt. 16 e 93 del Codice e rendono, all'atto dell'accettazione dell'incarico, apposita dichiarazione. La commissione opera con il supporto del Sistema e può svolgere le sedute riservate anche in modalità telematica.

Art. 24 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

24.1 Prima seduta – Documentazione amministrativa

1. La prima seduta pubblica telematica, dedicata all'apertura della Busta A – Documentazione amministrativa, si tiene alle ore 9,00 del giorno 13/11/2026 (art. 14.6); i concorrenti vi assistono collegandosi da remoto al Sistema. Eventuali variazioni sono comunicate tramite il Sistema con almeno 2 giorni di anticipo. Il RUP o il responsabile di fase verifica, nella prima seduta, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e attiva, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 15.
2. Ad esito delle verifiche, il RUP adotta il provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura e provvede alla comunicazione ai concorrenti ai sensi dell'art. 90 del Codice. Gli eventuali provvedimenti di esclusione sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

24.2 Valutazione offerte tecniche

1. La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate ai concorrenti con congruo anticipo tramite il Sistema.
2. I concorrenti possono assistere alla seduta di apertura delle offerte tecniche collegandosi da remoto al Sistema. La valutazione tecnica avviene in seduta riservata.

24.3 Comunicazione dei punteggi tecnici

1. La commissione rende visibili ai concorrenti, con le modalità del Sistema, i punteggi tecnici attribuiti a ciascuna offerta tecnica e le eventuali esclusioni per mancato superamento della soglia di sbarramento di cui all'art. 20.2.

24.4 Apertura offerte economiche

1. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione procede all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi (che abbiano superato la soglia tecnica). I punteggi economici verranno calcolati mediante la formula di cui all'art. 22.
2. La commissione determina la graduatoria finale sommando punteggio tecnico e punteggio economico. In caso di parità di punteggio complessivo prevale l'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio pubblico tramite il Sistema.
3. Formata la graduatoria, il RUP procede alla verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 25 e, all'esito, alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

24.5 Esclusioni

1. L'offerta è esclusa in caso di:
 - mancata separazione tra offerta tecnica ed economica, ovvero inserimento nell'offerta tecnica di elementi economici idonei a compromettere la separazione tra le offerte e la par condicio tra i concorrenti;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o irregolari;
 - offerte che non rispettino i requisiti minimi tecnici del CSA;
 - mancato superamento della soglia di sbarramento tecnico di 55/90.

Art. 25 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Sono sottoposte a verifica di anomalia le offerte che risultano anormalmente basse secondo i criteri di cui all'art. 110 del Codice.
2. È sottoposta a verifica l'offerta che indica costi della manodopera inferiori ai minimi contrattuali risultanti dalle tabelle retributive del CCNL applicabile, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice: in tal caso l'offerta è esclusa. Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione ai costi della sicurezza.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di anomalia un'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche al di fuori dei casi di applicazione automatica dei criteri di legge.
4. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle giustificazioni, indicando le componenti specifiche dell'offerta da giustificare. Il concorrente risponde entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

5. Nel richiedere le giustificazioni il RUP verifica in particolare la congruità delle seguenti voci:
- monte ore complessivo del personale e rapporti educatore/bambino;
 - ore settimanali del coordinatore pedagogico (impegno minimo pari al 60% di un tempo pieno settimanale secondo il CCNL applicato);
 - costi di fornitura pannolini, salviette e creme per la cura dei bambini;
 - costi di gestione dei contenitori isotermici per il trasporto pasti;
 - costi di gestione con attivazione di un solo plesso in fase iniziale;
 - sostenibilità economica dell'offerta nello scenario di iscritti inferiori a 30 e di attivazione progressiva dei plessi (artt. 8, 9 e 10 del CSA);
- oneri aziendali della sicurezza dichiarati nell'offerta economica e loro congruità rispetto all'organizzazione proposta;
- utile aziendale dichiarato e sua sostenibilità rispetto al ribasso offerto;
 - rispetto degli obblighi HACCP e dei CAM D.M. 10/3/2020;
 - costi di gestione delle diete speciali, della formazione obbligatoria del personale (primo soccorso pediatrico, HACCP, sicurezza, protezione dei dati) e delle polizze assicurative di cui all'art. 37 del CSA;
 - costi delle pulizie (interne o in subappalto) e rispetto CAM D.M. 29/1/2021 n.51;
 - costi di lavanderia e gestione biancheria;
 - costi del software gestionale.
6. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori precisazioni. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 26 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta in graduatoria.
2. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo delle verifiche sui requisiti prescritti dal presente disciplinare, effettuate tramite FVOE 2.0, nonché degli ulteriori accertamenti di legge.
3. In sede di verifica dell'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica inoltre:
 - l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato rispetto a quello prevalente nella categoria, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice;
 - il rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità e clausole sociali di cui all'art. 10 del presente disciplinare; l'assenza di cause ostative ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5.5.
4. Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 del Codice (stand-still period), salvi i casi di cui all'art. 18, comma 3, del Codice.
- 4-bis. Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice. In ragione della necessità di garantire l'avvio del servizio in coincidenza con l'anno educativo e la tutela degli utenti, la Stazione Appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, nelle more della stipula, previa costituzione della garanzia definitiva e delle polizze di cui all'art. 37 del CSA.

5. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.
6. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del Codice, e i contratti con i subappaltatori, ove già individuati.
7. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti di subappalto e i sub-contratti continuativi non costituenti subappalto, con indicazione dell'importo e dell'oggetto.
8. Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario produce la documentazione prescritta dal CSA, in particolare: Progetto Educativo Annuale (art. 12); elenco nominativo del personale con titoli, qualifiche e attestati formativi (artt. 16, 17 e 19); documentazione di cui all'art. 5.5 del presente disciplinare; Piano HACCP e menu (art. 22); Piano di pulizie e sanificazione (art. 24); nomina quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR (art. 26); nominativi di RSPP, Medico Competente e addetti alle emergenze (art. 27); piano di emergenza sanitaria (art. 27); polizze assicurative (art. 37). La mancata produzione nei termini del CSA è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 37, comma 5, del CSA.

Art. 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio di riferimento;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Il mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Art. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di comportamento adottato dal Comune di San Cipriano d'Aversa.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve dichiarare di avere conoscenza del Codice di comportamento dell'ente e di impegnarsi al suo rispetto e a farlo rispettare dal proprio personale.
3. La violazione degli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 – ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante il Sistema, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, nonché della normativa generale in materia di accesso documentale e accesso civico, nei limiti di compatibilità con la disciplina dei contratti pubblici.
2. Il diritto di accesso è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla procedura di gara.
3. Il concorrente che intenda opporre la riservatezza di parti dell'offerta tecnica deve produrre apposita versione oscurata e motivare puntualmente la sussistenza di segreti tecnici o commerciali. La Stazione Appaltante valuta le motivazioni addotte e decide con provvedimento motivato, nel rispetto dell'art. 36 del Codice e del bilanciamento con il diritto di difesa degli altri concorrenti.

Art. 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).
2. Per le controversie relative all'esecuzione del contratto, la competenza è attribuita al Tribunale Ordinario di Napoli Nord, quale foro esclusivo.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato, salvo diversa previsione inderogabile di legge. Restano ferme, ove applicabili, le forme di risoluzione alternativa delle controversie previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura di gara e all'eventuale esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di San Cipriano d'Aversa.
3. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, è disponibile sul profilo del committente della stazione appaltante e sul portale del Sistema.

Art. 32 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano il D.Lgs. n. 36/2023, il D.Lgs. n. 209/2024 e i bandi tipo e i provvedimenti dell'ANAC vigenti e applicabili alla data di pubblicazione del bando.
2. Il presente disciplinare è redatto in conformità al bando tipo ANAC vigente alla data di pubblicazione della procedura.
3. In caso di contrasto tra il disciplinare e il CSA: il disciplinare prevale per le regole procedurali di gara; il CSA prevale per le prescrizioni tecnico-esecutive del servizio.
4. Responsabile Unico del Progetto (RUP): Mariateresa Iodice, Responsabile Area Amministrativa, Comune di San Cipriano d'Aversa. Contatti: PEC protocollo.sancipriano@asmepec.it.

San Cipriano d'Aversa, 05/10/2026

Il Responsabile Unico del Progetto

Dr.ssa Mariateresa Iodice